

Civile Ord. Sez. 3 Num. 461 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Data pubblicazione: 10/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 10244-2016 proposto da:

RONSINI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio
dell'avvocato MARCO TORTORELLA, che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , MINISTERO
ECONOMIA FINANZE 80415740580, MINISTERO PUBBLICA
ISTRUZIONE 80185250588, MINISTERO DELLA SALUTE
96047640584, in persona dei rispettivi rappresentanti
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

2018

2155

Fuel

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

STATO, che li rappresenta e difende per legge;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 5957/2015 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2015;
RG1446/15

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/07/2018 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO;



Fuc

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. I dottori Salvatore Ronsini e Luigi Granato convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione e quello dell'economia davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione in relazione all'avvenuta frequentazione del corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia presso l'Università di Napoli Federico II, con immatricolazione nell'anno accademico 1981-1982.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo ciascuno il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

2. La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 28 ottobre 2015, ha rigettato il gravame, ha confermato la pronuncia del Tribunale ed ha compensato le ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte di merito che, sulla base di una consolidata giurisprudenza di legittimità già da tempo recepita in sede di merito, la situazione di incertezza derivante dall'inadempimento dello Stato italiano nel recepimento delle direttive nn. 362 e 363/75 e 82/76 CEE era terminata con l'approvazione della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto la spettanza di alcuni emolumenti ai medici specializzandi. Da quel momento era da ritenere pacifico che i soggetti esclusi – fra i quali i due medici appellanti – si sarebbero dovuti attivare in via giudiziale, cominciando pertanto la prescrizione decennale a decorrere dalla data del 27 ottobre 1999. E poiché, nella specie, i primi atti interruttivi della prescrizione, costituiti da lettere raccomandate, erano giunte a destinazione in date tra il 28 ottobre ed il 2 novembre 2009, il decennio era ormai trascorso; né poteva condividersi la tesi degli appellanti secondo cui il decorso della prescrizione era da considerare

Fuc
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

interrotto con la semplice consegna della lettera raccomandata, a prescindere dalla data di ricezione.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso il solo dottor Salvatore Ronsini con atto affidato a due motivi.

Resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione e quello dell'economia con un unico controricorso affiancato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione delle direttive 362 e 363/75 e 82/76 CEE, degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dell'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, nonché degli artt. 2934, 2935 e 2938 del codice civile.

Osserva il ricorrente – dopo aver richiamato i principi affermati nella sentenza 17 aprile 2009, n. 9147, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione – che egli non avrebbe potuto esercitare il suo diritto in un momento ancora precedente rispetto a quello nel quale le direttive europee sono state recepite nell'ordinamento interno. D'altronde, anche la sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, facendo decorrere la prescrizione dal 27 ottobre 1999, ha richiamato una conoscenza in termini di probabilità che non è connotata da certezza.

1.1. Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata nel senso che, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno

accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (così la sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, seguita da molte altre, tra le quali le sentenze 31 agosto 2011, n. 17868, e 26 giugno 2013, n. 16104, nonché l'ordinanza 20 marzo 2014, n. 6606).

A tale orientamento, cui la Corte di merito si è correttamente attenuta, l'odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, sicché la prima censura risulta priva di fondamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli stessi parametri normativi di cui al motivo che precede.

Osserva il ricorrente che la sentenza avrebbe errato nel ritenere la prescrizione interrotta dalla data di ricezione dell'atto interruttivo (la lettera raccomandata) anziché da quella dell'invio, che sarebbe avvenuta il 24 ottobre 2009, e quindi tempestivamente. L'effetto interruttivo, infatti, si manifesta nel momento in cui il creditore manifesta la sua volontà di esercitare il diritto e di costituire in mora il debitore, il che avviene con l'invio della lettera raccomandata.

2.1. Il motivo non è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24822, che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il

diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (principio ribadito dall'ordinanza 15 febbraio 2017, n. 4034).

In altri termini, la scissione degli effetti dell'atto di natura processuale per il notificante e per il destinatario della notifica, conseguente alla nota giurisprudenza costituzionale sull'argomento, è, di regola, limitata a quel tipo di atti; in relazione agli atti di natura sostanziale, invece, tale scissione si può determinare solo se il diritto non possa essere fatto valere altri che con un atto processuale. Ma ciò non si verifica in relazione all'interruzione della prescrizione la quale ben può essere interrotta – e lo è nella grande maggioranza dei casi – con atti di natura sostanziale, per i quali rimane ferma la natura recettizia, per cui l'effetto interruttivo si può considerare raggiunto solo quando l'atto è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario (art. 2943 cod. civ.); nel caso di specie, infatti, l'atto interruttivo era costituito da una lettera raccomandata.

Ne consegue che, avendo la Corte di merito accertato che le notifiche proposte dal Ronsini furono ricevute in date comprese tra il 28 ottobre ed il 2 novembre 2009, il termine decennale di prescrizione decorrente dal 27 ottobre 1999 era irrimediabilmente decorso, non potendosi assumere come data di interruzione della prescrizione quella dell'invio della raccomandata, che il ricorrente indica nel 24 ottobre 2009; ragione per cui la decisione impugnata resiste anche alle censure del secondo motivo di ricorso.

3. In conclusione, il ricorso è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso e *condanna* il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 5.600, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 luglio 2018.

Il Funzionario
Francesco

Il Presidente

Fuc
Corte di Cassazione - copia non ufficiale